Da: NewsletterHermes@inps.it [mailto:NewsletterHermes@inps.it]
Inviato: lunedì 3 aprile 2017 09:20
A: Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
Oggetto: News letter Hermes

Inviamo gli ultimi Messaggi Hermes pubblicati sul sito www.INPS.it > Informazioni > INPS comunica > normativa INPS: circolari e messaggi

Messaggio numero 1366 del 28-03-2017

Articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”- Quattordicesima mensilità

Messaggio numero 1360 del 28-03-2017

Prestazione di esodo articolo 4, commi da 1 a 7ter, legge n. 92/2012 – accredito contribuzione per lavoratori con rapporti di lavoro part time nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro.

Circolare numero 65 del 30-03-2017

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984). Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2016. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.

Messaggio numero 1412 del 29-03-2017

Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ulteriori indicazioni e precisazioni operative

Circolare numero 66 del 31-03-2017

Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Risvolti in materia di obbligo assicurativo presso le gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti.

Messaggio numero 1446 del 31-03-2017

Cessione del quinto pensione e dello stipendio - decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. DT24126 del 27 marzo u.s.

Messaggio numero 1444 del 31-03-2017

Nuove funzionalità per agevolare la gestione delle Unità produttive.

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 28-03-2017

Messaggio n. 1366

OGGETTO: **Articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"- Quattordicesima mensilità**

L'articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (all.1) ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ha previsto che la predetta somma sia corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo.

Con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni per l'applicazione della normativa in argomento.

Come è noto, l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, in presenza di determinate condizioni reddituali personali.

L'articolo 1, comma 187 della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 ha sostituito la tabella A allegata al decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 con la tabella A di cui all'allegato D annessa alla citata legge di bilancio

Il predetto articolo 1, comma 187, lettera b) ha sostituito le parole "*e spetta a condizione che*

il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del FPLD" con le parole "*e spetta: nella misura prevista nell'allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista nell'allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti".*

L'articolo 1, comma 187, lettera c) ha sostituito il primo periodo dell'articolo 5, comma 2, con i seguenti periodi : *"Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato*".

La norma in argomento ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Trattamento minimo 2017
mensile = € 501,89
annuale = € 6.524,27
annuale x 1,5 = € 9.786,86
annuale x 2= € 13.049,14

La norma ha inoltre previsto che la somma aggiuntiva sia corrisposta anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo), determinandone la relativa misura.

Si riportano di seguito gli importi della somma aggiuntiva per l'anno 2017, di cui alla Tab. A, all. D, art.1, co 187, lettera a, L. 232/2016.

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2017
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo		
Fino a 15	Fino a 18	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	546
Oltre 25	Oltre 28	655
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo		
Fino a 15	Fino a 18	336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420
Oltre 25	Oltre 28	504

La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del

predetto limite maggiorato.

Il pagamento verrà effettuato d'ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell'anno 2017.

Si rammenta che il beneficio sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell'anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell'anno 2017.

Per quanto non innovato si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 119 del 2007 e, per la gestione pubblica, con la circolare n. 26 del 2007, nonché con i messaggi annualmente pubblicati.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

ALLEGATO 1

Articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

In vigore dal 1 gennaio 2017187. Al *decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2007, n. 127*, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato D annesso alla presente legge;
b) all'*articolo 5*, comma 1, quarto periodo, le parole: «e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»;
c) il comma 2 dell'*articolo 5* è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».
Allegato D

Articolo 1, comma 187, lettera a)In vigore dal 1 gennaio 2017
Tabella A

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007	Somma aggiuntiva (in euro) - Anni dal 2008 al 2016	Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2017
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo				

Fino a 15	Fino a 18	262	336	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18			336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420
Oltre 25	Oltre 28			504

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 28-03-2017

Messaggio n. 1360

OGGETTO: **Prestazione di esodo articolo 4, commi da 1 a 7ter, legge n. 92/2012 – accredito contribuzione per lavoratori con rapporti di lavoro part time nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro.**

L'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, prevede la possibilità di stipulare accordi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale volti all'esodo dei lavoratori prossimi a pensione (entro i successivi 48 mesi), con erogazione di una prestazione da parte dell'Inps, finanziata interamente dal datore di lavoro, dalla data di esodo fino alla data di maturazione della prestazione pensionistica. Per i periodi di erogazione della prestazione medesima, il datore di lavoro deve versare la contribuzione figurativa correlata.

Nella circolare n. 119/2013 l'Istituto ha chiarito, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che la retribuzione sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati è determinata secondo gli stessi criteri dell'Aspi, in base all'articolo 2, commi 6 e 10 della legge n. 92/2012 (retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive). Nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite, con esclusione delle settimane interamente non retribuite.

Il citato Ministero ha precisato che la disciplina in materia di contribuzione indicata dal decreto legislativo n. 22/2015 (retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni,

comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive) è applicabile con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la procedura di esodo, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° maggio 2015 (cfr. messaggi n. 3096/2015, n. 4704/2015 e n. 5804/2015).

Si rappresenta che l'Istituto ha elaborato un apposito algoritmo di calcolo per valorizzare correttamente la contribuzione correlata sulla base della media delle retribuzioni dei due anni o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che accedono alla prestazione di esodo ex articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della Legge n. 92/2012 e che abbiano prestato attività lavorativa in part time, anche per un breve periodo, nell'arco del biennio o quadriennio di riferimento.

Ove nel biennio o quadriennio precedente l'accesso all'esodo il lavoratore abbia fruito di un periodo di part time, il medesimo algoritmo determina il valore delle settimane utili da assegnare mensilmente all'intero periodo oggetto di contribuzione correlata.

Qualora il biennio o quadriennio precedente sia stato interessato unicamente da rapporto di lavoro prestato in regime di full time, il valore delle settimane utili coinciderà esattamente con le settimane di diritto e nessuna riduzione sarà operata sulla misura.

Pertanto - operando in ogni caso l'algoritmo - nell'esposizione della contribuzione correlata flussi mensili Uniemens, i datori di lavoro non dovranno valorizzare le settimane utili né le coperture settimanali riferite ai lavoratori in prestazione di esodo ex art. 4, Legge 92/2012.

Dovranno, invece, essere obbligatoriamente indicati i seguenti valori all'interno degli elementi sotto riportati:

- <Qualifica1> = "T" o "V" a seconda del momento di presentazione della domanda di esodo se antecedente o successivo al 1° maggio 2015;
- <Qualifica2> = medesimo valore inserito nel flusso relativo all'ultimo mese di attività lavorativa precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Al fine di permettere il corretto accreditamento delle settimane di contribuzione correlata per i lavoratori esodati la cui decorrenza del trattamento pensionistico cade all'interno del mese (es. lavoratori ferrovieri e postali) è stata inoltre istituita in <tipocessazione> dell'elemento <cessazione> una nuova causale, individuata dal codice 5, avente come significato "Cessazione della fruizione della prestazione di esodo art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012, per i soggetti con decorrenza inframese del trattamento pensionistico".

In tale campo il datore di lavoro indicherà la data di cessazione della prestazione di esodo di cui al citato art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma, 30/03/2017

Circolare n. 65

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.3

OGGETTO: **Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984). Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2016. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.**

SOMMARIO: *Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano state ammesse allo*

sgravio dei contributi previsto dall'art.6, del D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni e integrazioni a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2016.

Premessa.

Con la circolare n. 153/2014, sono state illustrate le principali novità introdotte dal DL 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014 [1], alla disciplina dettata dall'articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96) in materia di sgravi contributivi afferenti ai contratti di solidarietà (Cds) difensivi accompagnati da CIGS. Con la medesima circolare sono state fornite ai datori di lavoro, destinatari dei decreti direttoriali di ammissione al citato beneficio, le indicazioni e le modalità di fruizione del citato sgravio contributivo a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2014.

Con successiva circolare n. 77 del 10 maggio 2016 sono state illustrate ai datori di lavoro, destinatari dei decreti direttoriali di ammissione al citato beneficio, le indicazioni e le modalità di fruizione del citato sgravio a valere sulle risorse per l'anno 2015 e sulle somme residue dello stanziamento per l'anno 2014.

1. Decreto interministeriale n. 17981 del 14/09/2015, pubblicato il 15/09/2015

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 17981/2015, sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva ex art. 6 del Dl 510/96 e successive modificazioni, in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL n. 726/84, **a valere sulle risorse finanziarie stanziate a partire dall'anno 2016.**

Con la presente circolare, ad esito degli accertamenti condotti allo scopo di favorire il rispetto dei limiti di spesa fissati dalle vigenti normative, si illustrano le istruzioni per la fruizione dei medesimi sgravi connessi al finanziamento del 2016.

1.1. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l'anno 2016.

Con la circolare n. 25 del 12.10.2015 (all.1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal DI n. 17981/2015.
Sulla base delle stime operate dall'Istituto, il Ministero, ha adottato, **entro i limiti delle disponibilità stanziate per il 2016**, i relativi decreti di ammissione al beneficio nei confronti delle aziende indicate in allegato (all.2).

Di seguito si forniscono le istruzioni per il conguaglio del predetto sgravio contributivo.

2. Adempimenti delle Sedi.

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.

La Sede competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall'azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione " **1W** " che assume il più ampio significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996 ai sensi del DI 14 settembre 2015, n. 17981".

3. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Modalità di compilazione del flusso - Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l'anno 2016.

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (all. 2), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento<CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione "**L988**", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2016";
- nell'elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

In conformità a quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

Con riguardo all'entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile. Fermo il predetto limite massimo, le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti.

4. Istruzioni contabili.

Per rilevare contabilmente il conguaglio degli sgravi contributivi di cui alla presente circolare (nuovo codice UNIEMENS "**L988**"), finanziati dallo specifico stanziamento previsto per l'anno 2016 e concessi alle aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà, nel rispetto del limite dei 24 mesi, secondo le istruzioni operative fornite con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 2/10/2015, si istituisce il nuovo conto:

GAW37239 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 5, del decreto legge n. 34/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78/2014 (D.I. n. 17981 del 14/09/2015) – anno 2016.

Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall'Istituto, è di competenza della Direzione generale.

La variazione al piano dei conti è riportata nell'allegato n. 3.

Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato

[1] Il DL 34/2014 è stato convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78. Pubblicato nella GU n.66 del 20 marzo 2014, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (21 marzo 2014).

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

Ministero del Lavoro,
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione
DIV. III

CIRCOLARE N. 25 del 12/10/2015

OGGETTO: Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14/09/2015, n. 17981, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L.19 dicembre 1984, n. 863.

Il decreto interministeriale n. 17981 del 14/09/2015, pubblicato il 15/09/2015, prevede una riduzione contributiva nei limiti delle risorse finanziarie (€ 15 milioni) annualmente stanziate in base all'art. 6, comma 4, D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96 in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19 dicembre 1984, n. 863.

In merito ai criteri ed alle modalità procedurali di inoltro dell'istanza di decontribuzione, si forniscono le seguenti istruzioni, alla luce di quanto disposto dall'art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, nonché del successivo decreto interministeriale n. 17981/2015.

1. Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva.

Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 15/09/2015 - data di pubblicazione del decreto interministeriale n.17981/2015 – abbiano in corso o stipulino successivamente contratti di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

2. Modalità di applicazione della riduzione contributiva.

La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78, per l'intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La domanda, pertanto, avrà ad oggetto lo sgravio contributivo per l'intero periodo di solidarietà previsto nell'accordo. Tuttavia, il provvedimento di concessione dello sgravio contributivo sarà emesso per un massimo di dodici mesi in relazione a ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall'anno 2016.

Si ribadisce, comunque, quanto già stabilito con il precedente decreto interministeriale n. 83312 del 07/07/2014, e cioè che la concessione dello sgravio contributivo in questione non può superare il limite massimo di ventiquattro mesi relativo all'unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 17981 del 14/09/2015, al superamento - anche in termini prospettici - del limite di spesa in base alle domande pervenute, queste andranno considerate come ammesse con riserva. Il raggiungimento del limite di spesa verrà comunicato nella pagina internet www.lavoro.gov.it (percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà – Tipo A). Tale comunicazione concluderà, a tutti gli effetti, la relativa fase procedurale.

3. Modalità di presentazione della domanda.

L'impresa presenterà la domanda di riduzione contributiva in bollo, nella quale dovrà essere indicato il codice pratica relativa all'istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata CIGS *on-line*, unitamente alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività ovvero il piano di investimenti di cui al superiore paragrafo 1, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, attraverso la modulistica e le modalità operative indicate nella summenzionata pagina internet.

La domanda dovrà, inoltre, essere contestualmente inoltrata telematicamente all'INPS ed eventualmente anche all'INPGI – per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale – e alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) del luogo ove è situata la sede legale dell'azienda.

Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi stanziati a partire dall'esercizio finanziario 2016, dovranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le istanze, a firma digitale, verranno istruite conformemente all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'inoltro effettuato esclusivamente tramite posta certificata.

Nelle ipotesi in cui dette istanze risultino tardive, incomplete e/o carenti della necessaria documentazione di supporto, si pone una questione di procedibilità delle medesime. A tal proposito si indicano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti fattispecie in contrasto con le previsioni contenute nel D.I. n.17981/2015:

1. inosservanza del termine previsto per la presentazione dell'istanza (art. 3, co. 3);
2. riduzione oraria inferiore o pari al 20% (art. 2);
3. mancata indicazione degli strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività ovvero di un piano di investimenti preordinato a superare inefficienze gestionali o del processo operativo (art.1);
4. difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica.

Premesso che le prescrizioni *sub* 1) e 2) devono considerarsi perentorie, sicché la loro violazione comporterà l'inammissibilità dell'istanza, per le altre irregolarità appare congruo utilizzare l'art. 6, lett. b), L. n. 241/1990, che consente all'unità organizzativa responsabile del procedimento di ottenere dagli interessati la regolarizzazione delle istanze erronee o incomplete nonché – ove occorra - ordinare le necessarie esibizioni documentali

Conseguentemente, la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali sarà quella della data di acquisizione della documentazione richiesta in sede di regolarizzazione.

Ove gli istanti non riscontrino le richieste ministeriali di regolarizzazione, le domande originarie risulteranno – allo stato degli atti – improcedibili.

Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda di sgravio è l'aver già beneficiato, da parte della stessa azienda e per la stessa unità produttiva, del limite massimo di ventiquattro mesi di riduzione contributiva.

4. Provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo.

Acquisita la comunicazione da parte di INPS e/o INPGI, d'intesa tra loro, della quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo, qualora le risorse disponibili lo consentano, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi

all'occupazione adotterà, entro i 120 giorni successivi alla stessa, il relativo provvedimento concessivo per un periodo non superiore a dodici mesi ed entro i limiti della quantificazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale citato, ovvero il provvedimento di diniego del beneficio per difetto dei presupposti sostanziali, dandone immediata comunicazione all'INPS e/o all'INPGI.

A far data dal giorno della pubblicazione sul sito internet dell'avviso del superamento del limite di spesa, anche in termini prospettici, il Ministero non provvederà all'emanazione, con riferimento a tale motivo, di singoli provvedimenti di diniego.

5. Accertamenti ispettivi.

Le Direzioni Territoriali del Lavoro devono verificare, in data successiva alla scadenza dei primi nove mesi dall'inizio della riduzione concordata dell'orario di lavoro, i presupposti di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. 17981/15, trasmettendone l'esito alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione.

6. Efficacia.

L'efficacia del decreto interministeriale n.17981/2015 e della presente circolare è condizionata alle disponibilità di bilancio a partire dall'esercizio finanziario 2016 e nel linite annuale delle risorse stanziate.

Ne consegue che le domande di sgravio contributivo presentate negli anni 2014-2015, che non abbiano ottenuto riscontro positivo a causa dell'esaurimento dei fondi correnti e residui stanziati per quel biennio, perderanno definitivamente validità.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ugo Menziani

/eb

All.2

MATRICOLA	CODICE FISCALE	DATA DOMANDA	DENOMINAZIONE	AUTOR.DAL	AUTOR. AL
7047901118	08218321001	26/09/2014	LITOSUD S.r.l. ad Unico Socio - unità produttiva di ROMA	02/04/2015	01/04/2016
9300319317	00074410937	02/10/2014	JACUZZI EUROPE SPA	01/01/2016	17/01/2016
6702947326	01452750803	02/10/2014	TEKNO CISALL SRL	01/08/2015	31/07/2016
9300222934	00065130932	21/04/2015	Electrolux Italia Spa	01/01/2016	20/03/2016
9300222934	00065130932	21/04/2015	ELECTROLUX ITALIA SPA	01/01/2016	20/03/2016
9300222934	00065130932	22/04/2015	ELECTROLUX ITALIA S.P.A.	01/01/2016	20/03/2016
917307713	07409210726	17/09/2015	MONDUS SERVICE SRL	01/04/2015	31/03/2016
917307713	07409210726	17/09/2015	MONDUS SERVICE SRL	05/04/2015	04/04/2016
7047842314	08082461008	12/10/2015	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	21/04/2014	20/04/2015
1517014164	02514170980	12/10/2015	INNSE BERARDI SPA	01/05/2015	30/04/2016
4206991047	01804670493	12/10/2015	ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO SPA	01/07/2015	31/12/2016
2107907785	02154040808	12/10/2015	HALLEY CONSULTING SPA	01/05/2015	30/04/2016
8901953803	00425070026	12/10/2015	GAMMASTAMP S.P.A.	20/07/2015	19/07/2016
907606925	03513760722	12/10/2015	NATUZZI SPA	02/05/2015	01/05/2016
4200058320	12499510159	12/10/2015	ARCELORMITTAL PIOMBINO SPA - stabilimento di Luogosano (AV)	01/10/2014	30/09/2015
4200058320	12499510159	12/10/2015	ARCELORMITTAL PIOMBINO SPA - stabilimento di Piombino (LI)	01/04/2015	31/03/2016

DATA DECRETO	ANNO STANZ.TO
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016
02/12/2016	2016

Allegato n. 3

VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW37239
Denominazione completa	Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n. 726/1984, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 863/1984 – art. 5 del Decreto Legge n. 34/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 78/2014 (D.I. 14/09/2015 n. 17981) – anno 2016
Denominazione abbreviata	SGRAVI CTR CONTR.SOLID. ART5 DL34/2014-2016

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 29-03-2017

Messaggio n. 1412

OGGETTO: **Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ulteriori indicazioni e precisazioni operative**

1. Premessa

Con messaggio del 26 gennaio 2017 n. 368, l'Istituto ha già fornito le prime indicazioni in materia di esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di stabilità 2017 – all'art.1, comma 211,.

In particolare, l'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che "*a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi*".

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esenti dall'imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti:

- alle vittime del dovere;
- alle categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del *de cuius*, vittima del dovere o equiparata.

Si precisa che il regime di esenzione fiscale in argomento è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato, a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’articolo 1, comma 211 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato.

Considerato che la norma in argomento fa riferimento ai soli “trattamenti pensionistici”, la c.d. “doppia annualità” di cui all’articolo 5, commi 1 e 5 della legge n. 206 del 2004, estesa a decorrere dal 1 gennaio 2008 alle vittime del dovere e della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti dall’articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, resta soggetta a imposizione fiscale (v. Circ. n. 98 del 2008 e circolare ex Inpdap n. 18 del 5 dicembre 2011).

2. Profili procedurali

Con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni di carattere procedurale:

1. Per i soggetti per i quali le informazioni erano disponibili presso questo Istituto, l’esenzione delle ritenute a titolo di IRPEF e di acconto dell’addizionale comunale è stata applicata d’ufficio a decorrere dai ratei pensionistici in pagamento nel mese di aprile 2017. Sulla successiva rata di maggio si provvederà al rimborso delle ritenute ai fini IRPEF, già applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017, nonché dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuto nel mese di marzo.
2. i soggetti non individuati d'ufficio possono presentare istanza all’Istituto con le modalità per le quali si rinvia al paragrafo successivo. L'esenzione verrà applicata dal primo rateo di pensione utile, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017.

3. Modalità di presentazione dell'istanza da parte degli interessati

Possono inviare istanza alla sede INPS territorialmente competente:
- le vittime del dovere (feriti);
- le categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- i loro familiari superstiti.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite gli intermediari abilitati oppure direttamente dall'interessato accedendo alla sezione servizi online del sito www.inps.it.
Si rammenta che per accedere è necessario essere in possesso di SPID ovvero di pin dispositivo rilasciato da Inps oppure della carta nazionale dei servizi.
Il format di domanda, identico per i pensionati di tutte le gestioni, chiede tra l'altro di indicare la prestazione sulla quale effettuare l'esenzione e di compilare una dichiarazione di responsabilità con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dello status.
La modalità di gestione delle ricostituzioni da parte della sede sarà illustrata con apposito messaggio.
Le sedi dovranno provvedere ad acquisire in webdom le domande già presentate.

Il Direttore Generale

Di Michele

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti

Roma, 31/03/2017

Circolare n. 66

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Risvolti in materia di obbligo assicurativo presso le gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti.**

SOMMARIO:
Premessa;
1. Le Unioni civili;
2. Le convivenze di fatto.

Premessa.

Con legge n. 76/16 è stato introdotto l'istituto delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, commi 2-35) e sono state disciplinate le convivenze di fatto (art. 1, commi 36-65).

Con la presente circolare, a fronte delle richieste di chiarimenti pervenute dalle strutture territoriali, si forniscono le prime istruzioni in merito all'incidenza delle nuove disposizioni normative sulla disciplina degli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti attività d'impresa.

1. Le Unioni civili.

Le unioni civili sono definite "*specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3* della Costituzione" e sono costituite, in assenza di cause impeditive di cui all'art. 1, comma 4, da "due persone maggiorenni dello stesso sesso… (omissis) … mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni".

Risultano di specifico interesse, nell'ambito dell'individuazione dell'obbligo contributivo nelle gestioni autonome, il comma 13 ed il comma 20.

Quest'ultimo prevede che, in materia di Unioni civili, "*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184*".

Pertanto, qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, oltreché tutte le disposizioni del codice civile espressamente richiamate dalla legge n. 76/16, che contengano la parola "coniuge", devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell'Unione civile.

Lo status di coniuge rileva ai fini dell'individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d'impresa o, se l'impresa assume forma societaria, di uno dei titolari.

Infatti, nell'ambito della gestione previdenziale degli artigiani, l'art. 2, comma 2, n. 1) della legge n. 463/1959 e s.m.i., che estende l'assicurazione previdenziale per gli artigiani ai "*familiari coadiuvanti*", indica "*il coniuge*"; di contenuto analogo, l'art. 2 comma 1 della legge n. 613/1966 e s.m.i., che annovera tra i soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali i "*familiari coadiutori"*, tra cui "*il coniuge"*.

La suddetta equiparazione tra il coniuge ed ognuna delle parti dell'Unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile, registrato ai sensi di legge e comprovato da una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 76/2016 e all'art. 7 del DPCM n. 144/2016.

Ne deriva che, in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto ad effettuare mediante il sistema ComUnica, introdotto dalla legge n. 40/07 ed in vigore a partire dal 1/4/2010, egli potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.

Per quanto attiene al regime patrimoniale applicabile alle Unioni civili, il comma 13 della legge in questione considera applicabili, tra le altre, anche le disposizioni di cui alla sezione VI, del capo VI, del titolo VI, del libro I del codice civile.

In tale ambito rientra l'art. 230 bis c.c., che disciplina l'impresa familiare e i diritti ed obblighi dei relativi partecipanti.

La disposizione precisa che tra i familiari di cui essa assicura la tutela rientra il coniuge.

Pertanto, anche con riferimento al campo di applicazione dell'istituto dell'impresa familiare, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell'impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.

2. Le convivenze di fatto.

Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

La nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente, per quanto di interesse, gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.

Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d'impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.

Le sue prestazioni saranno quindi valutabili, in base alle disposizioni vigenti ed alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.

E' utile evidenziare, inoltre, che il comma 46, che aggiunge l'art. 230 ter al codice civile, attribuisce al convivente "*che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente*" il diritto di "*partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato*", a meno che non sussista già tra le parti un rapporto di subordinazione o di società.

Tale innovazione, peraltro, non attribuisce ai conviventi di fatto i medesimi diritti di cui godono i familiari individuati dall'art. 230 bis, poiché a tal fine il legislatore avrebbe utilizzato locuzioni idonee ad includere il convivente nella formulazione del predetto articolo e non avrebbe al contrario introdotto un nuovo articolo, che disciplina separatamente i diritti del convivente che presti attività in un'impresa familiare.

In ogni caso, ai fini che qui interessano, si ritiene che, alla luce del tenore letterale e dell'interpretazione delle disposizioni introdotte, l'eventuale attribuzione di utili d'impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo articolo 230 ter, non abbia alcuna conseguenza in ordine all'insorgenza dell'obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.

A seguito delle opportune istruzioni che saranno emanate dalla competente Autorità finanziaria, per regolamentare gli aspetti fiscali di tale innovazione legislativa e le eventuali problematiche connesse, l'Istituto procederà ai conseguenti approfondimenti, utili ad individuare la corretta lettura dei dati reddituali forniti periodicamente dall'Agenzia delle Entrate.

Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Legale

Roma, 31-03-2017

Messaggio n. 1446

OGGETTO: **Cessione del quinto pensione e dello stipendio - decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. DT24126 del 27 marzo u.s.**

Con il recente decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. DT24126 del 27 marzo u.s. sono stati pubblicati i nuovi tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura ed i conseguenti tassi soglia vigenti a far data dal prossimo 1 aprile 2017.

La novità del citato decreto sta nel fatto che sono state modificate le classi di importo rilevanti ai fini delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione, tenuto conto che fino ad oggi dette classi di importo sono state così suddivise: < 5.000 euro e > 5.000 euro e che le future classi di importo dei prestiti sono rimodulate secondo i seguenti valori: < 15.000 euro e > 15.000 euro.

Ciò premesso, l'attuale schema di Convenzione, approvato con determinazione presidenziale n. 43 del 30 marzo 2016 – avente ad oggetto "convenzione finalizzata a disciplinare l'estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS" - all'art. 10 rubricato " tassi soglia di riferimento della convenzione INPS" fa specifico riferimento ai parametri che sono stati fino ad oggi vigenti ai fini del calcolo dei tassi soglia convenzionali, precisando che gli stessi possono essere rideterminati sulla base di algoritmi predefiniti.

Sulla base del successivo articolo 16 "buona fede nell'esecuzione, recesso e risoluzione della convenzione" secondo cui al quarto capoverso è previsto il recesso unilaterale per intervenute modifiche normative che ne rendono impossibile la prosecuzione, questo Istituto intende

avvalersi della facoltà di recesso unilaterale dalle convenzioni finora stipulate con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto richiamato, essendo impossibilitato nell'immediatezza agli adeguamenti tecnici e contrattuali.

Seguiranno apposite comunicazioni formali a ciascuna delle società interessate.

Pertanto tutte le società in regime di convenzionamento potranno stipulare i nuovi contratti di finanziamento a far data dal 1 aprile 2017 in regime di accreditamento. Sarà possibile operare in regime di convenzionamento a seguito dell'approvazione di un nuovo schema convenzionale da parte di questo Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Vincenzo Damato

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 31-03-2017

Messaggio n. 1444

OGGETTO: **Nuove funzionalità per agevolare la gestione delle Unità produttive.**

Con le recenti circolari 9/2017 e 56/2017 sono state fornite ulteriori indicazioni circa il concetto di unità produttiva e sono state date istruzioni volte a favorire la gestione delle unità produttive attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda, nonché la corretta valorizzazione di tale elemento nel flusso UniEmens.

Al riguardo, attesa la decorrenza della valorizzazione obbligatoria del predetto elemento a partire dalle denunce contributive di competenza marzo 2017, appare utile riassumere le regole amministrative che ne governano la gestione attraverso la suddetta procedura di anagrafica aziendale e l'esposizione nell'ambito dei flussi UniEmens.

Preliminarmente, si ricorda che costituisce ***"Unità operativa"*** il luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti (cfr. circ. n. 172/2010) ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. A partire dalle denunce di competenza di gennaio 2011 la compilazione dell'elemento "Unità operativa" è obbligatoria solo laddove l'azienda abbia costituito Unità operative; a partire dalle denunce di gennaio 2016, la compilazione è obbligatoria anche in assenza di Unità operative, per cui, in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell'azienda,[1] nel flusso UniEmens il predetto elemento dovrà comunque essere valorizzato con il valore "0".

La ***"Unità produttiva"***, concetto introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali operata attraverso il decreto legislativo n. 148/2015, presenta invece profili di specificità strettamente

connessi al corretto funzionamento delle prestazioni di integrazione salariale afferenti alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ovvero ai Fondi di solidarietà nel nuovo quadro normativo. In questa prospettiva costituisce *"Unità produttiva"* lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (circ. n. 197/2015, circ. n. 9/2017, mess. n. 56/2017):

a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;

b) è idoneo/a a realizzare l'intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell'ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell'azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad auna fase completa dell'attività produttiva;

c) ha maestranze adibite in via continuativa.

Si ricorda che, con riferimento ad una durata presuntiva relativa all'individuazione per i cantieri edilizi e affini compresi quelli relativi all'impiantistica industriale, è stato fissato ad un mese il limite minimo di durata dell'appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri (circ. n. 139/16, parte seconda punto 5).

La compilazione dell'elemento "Unità produttiva" è obbligatoria a partire dalle denunce di marzo 2017, anche in assenza di unità produttive (circ. n. 9/2017).[2] Pertanto, anche in questo caso, in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell'azienda, dovrà comunque essere valorizzato con il valore "0" nell'ambito del flusso UniEmens.

Ciò premesso, posto il diverso significato dei due predetti elementi, in concreto si possono riscontrare situazioni in cui un plesso produttivo costituisca Unità operativa e al contempo Unità produttiva – è questo sicuramente il caso della sede di lavoro principale (codice 0) – ovvero situazioni in cui il plesso produttivo costituisce Unità operativa (codice da 1 a seguire), in quanto luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti, ma non Unità produttiva, dal momento che lo stesso non presenta i requisiti costituitivi della Unità produttiva sopra indicati.

Come noto, nella prassi amministrativa, ogni sede di lavoro è contraddistinta con un sistema di numerazione progressiva gestito attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda, sulla base del quale con il valore "0" viene codificata la sede di lavoro principale (coincidente o meno con la sede legale) e con i valori crescenti a partire da "1" vengono codificate le ulteriori sedi di lavoro diverse dalla sede principale e dalle precedenti. L'elemento che differenzia ogni sede di lavoro dalle altre è costituito dalle informazioni che individuano l'ubicazione della sede medesima (indirizzo, località, provincia, ecc.).

Sotto il profilo applicativo, l'operazione di codifica della sede di lavoro principale viene effettuata in modalità automatizzata direttamente dalla predetta procedura, per cui l'ubicazione della sede principale (codice 0) costituisce al contempo Unità operativa e Unità produttiva. Il censimento delle eventuali sedi di lavoro diverse da quella principale va invece effettuato a cura dell'azienda avvalendosi delle funzionalità della procedura medesima, che, con un sistema di numerazione progressiva, censisce ognuna delle predette sedi di lavoro diversa dalla principale (coincidente o meno con la sede legale) sulla base di valori crescenti a partire da "1". Una volta operato il censimento della nuova sede di lavoro – che, per quanto sopra detto, costituisce sempre Unità operativa - la procedura consente di autocertificare se la sede medesima abbia i requisiti per la registrazione anche come Unità produttiva.

Al riguardo, l'Istituto sta realizzando sviluppi della Procedura di iscrizione e variazione azienda,

allo scopo di attribuire con modalità automatizzate il codice identificativo dell'Unità operativa ad ogni sede di lavoro diversa da quella principale. In tal modo, una volta immatricolata la nuova sede di lavoro, che costituisce sempre Unità operativa, l'azienda dovrà solo valutare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della stessa anche come Unità produttiva e, nel caso, selezionare l'apposito campo, procedendo infine al rilascio telematico della relativa autocertificazione.

Fino al rilascio della nuova funzionalità sopra decritta, previsto entro la metà del prossimo mese di aprile, le aziende, ogniqualvolta procedano all'iscrizione di una nuova sede di lavoro, avranno cura di selezionare l'opzione Unità operativa e, se del caso, quella di Unità produttiva.

Allo scopo di favorire la comprensione delle prassi operative qui illustrate, si riportano di seguito alcuni esempi.

1. Azienda con unica sede di lavoro:
- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;

2. Azienda con sede principale di lavoro + una unità produttiva (1) che costituisce al contempo Unità operativa (1):
- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;
- lavoratore operante presso l'unità operativa/produttiva: <UnitaOperativa> = 1 - <UnitaProduttiva> = 1.

3. Azienda con sede principale di lavoro + una unità operativa (1) che non costituisce Unità produttiva:
- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;
- lavoratore operante presso l'unità operativa: <UnitaOperativa> = 1 - <UnitaProduttiva> = 0.

Allo scopo di agevolare lo svolgimento degli adempimenti aziendali e di favorire la gestione dei trattamenti CIG senza soluzione di continuità,[3] all'inizio del 2017, a tutte le Unità operative censite in anagrafica aziende è stato attribuito anche il significato di Unità produttiva. Ogni azienda deve, pertanto, avere cura di rivalutare, alla luce del proprio assetto organizzativo, la correttezza del risultato della predetta operazione e, nel caso, di apportare le modifiche necessarie, vale a dire di cessare le Unità produttive ovvero di Unità operative che non hanno i requisiti amministrativi qui ribaditi).

Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato

---

[1] Qualora presso la sede legale dell'azienda non si svolga alcuna prestazione di lavoro subordinato, la stessa non costituisce né sede principale di lavoro (codice "0"), tantomeno unità operativa (codici "1" e seguenti).
[2] Qualora presso la sede legale dell'azienda non si svolga alcuna prestazione di lavoro subordinato, la stessa non costituisce né sede principale di lavoro (codice "0"), tantomeno unità produttiva (codici "1" e seguenti).
[3] Ai fini della gestione dei trattamenti CIG, la relazione univoca così strutturata fra l'Unità operativa (ante marzo 2017) e la Unità produttiva (da marzo 2017) agevola, ai fini della corretta applicazione della nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali, le attività di calcolo della durata delle sospensioni lavorative e di rilevazione dei requisiti che integrano il diritto di accesso ai citati trattamenti.